

# **REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Sono oggetto del presente regolamento l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
2. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia.

## **Art. 2 – Assimilazione ai rifiuti urbani**

1. I criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. b) della L. n. 296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763, in attesa del decreto ministeriale che definisca i criteri di assimilazione ai sensi dell'art 195 comma 2 lettera e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato dal D.Lgs. n 4 del 16 gennaio 2008 .

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna "kg/mq/anno destinati allo smaltimento" della tabella al comma 4 del presente articolo;
- c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d) essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la Società che gestisce il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ovvero altro impianto autorizzato.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

## **CODICE**

### **C.E.R.**

## **02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

### **03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 carti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

### **04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,**

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

### **07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

### **08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA**

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

## **12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

## **15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

## **16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

## **17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

**18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)**

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni articolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

4. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella "kg/mq/anno destinati a smaltimento":

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq/anno destinati a smaltimento	kg/mq/anno complessivi
1	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	4,00	10,00
2	<b>Cinematografi e teatri</b>	2,00	5,00
3	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	3,00	7,50
4	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	4,00	10,00
5	<b>Stabilimenti balneari</b>	3,00	7,50
6	<b>Esposizioni, autosaloni</b>	2,00	5,00
7	<b>Alberghi con ristorante</b>	7,00	17,50
8	<b>Alberghi senza ristorante</b>	4,00	10,00
9	<b>Case di cura e riposo</b>	8,00	20,00
10	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	6,00	15,00
11	<b>Banche ed istituti di credito</b>	3,00	7,50

12	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>	<b>6,00</b>	<b>15,00</b>
13	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	<b>7,00</b>	<b>17,50</b>
14	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>	<b>8,00</b>	<b>20,00</b>
15	<b>Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, estetista</b>	<b>7,00</b>	<b>17,50</b>
16	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	<b>5,00</b>	<b>12,50</b>
17	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	<b>6,00</b>	<b>15,00</b>
18	<b>Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)</b>	<b>10,00</b>	<b>25,00</b>
19	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	<b>8,00</b>	<b>20,00</b>
20	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	<b>33,00</b>	<b>82,50</b>
21	<b>Bar, caffè, pasticcerie</b>	<b>26,00</b>	<b>65,00</b>
22	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	<b>15,00</b>	<b>37,50</b>
23	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	<b>13</b>	<b>32,50</b>
24	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>	<b>35</b>	<b>87,50</b>
25	<b>Banchi di mercato generi alimentari</b>	<b>38,00</b>	<b>95,00</b>
26	<b>Discoteche, night club</b>	<b>7</b>	<b>17,50</b>
27	<b>Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali</b>	<b>20</b>	<b>50,00</b>

5. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

6. Nel caso in cui le attività si svolgano prevalentemente o soltanto in frazioni di anno (attività stagionali), tali quantità non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

7. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti ad un impianto autorizzato, attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.

8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

9. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 4 del presente regolamento.

10. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della parte variabile della Tariffa è ridotta, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 e dell'art. 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

### **Art. 3 – Controlli**

Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria dei servizi di raccolta in collaborazione con i funzionari comunali e agenti di Polizia Municipale

### **Art. 4 – Sanzioni**

I Comuni informano le attività produttive o di servizio i cui rifiuti sono assimilati al circuito pubblico delle raccolte, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati.

Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- da 25 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui all'art. 2;
- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

#### **Art. 5 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti**

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

#### **Art. 6 – Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.